

**REGOLAMENTO**

**DELLE**

**CANALIZZAZIONI**

**DEL**

**COMUNE LUMINO**

## LEGGENDA ABBREVIAZIONI

LALIA	Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975.
LE	Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973.
L.CONS.	Legge sui consorzi del 21 luglio 1973
RALE	Regolamento d'applicazione della Legge edilizia
cpv.	capoverso
CCS	Codice civile svizzero
DE	Decreto esecutivo
ASPEE	Associazione svizzera dei professionisti per l'epurazione delle acque.
SPAA	Sezione protezione acque e aria (Dipartimento Ambiente)
PGC	Piano generale delle canalizzazioni

## **A. GENERALITÀ**

- Art. 1  
Scopo** Il presente regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (fiume, riale, falda).
- Art. 2  
Basi legali** Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale, cantonale e comunale in materia di protezione delle acque.
- Art. 3  
Applicazione**
1. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune compreso nel PGC.
  2. L'applicazione del regolamento compete al Municipio.
- Art. 4  
Canalizzazioni pubbliche e private**
1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge di espropriazione.
  2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.
  3. Tutte le canalizzazioni costruite all'interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. 1.
- Art. 5  
Impianti privati**
1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono: il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuti quali:  
pompe, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.  
I pozzi perdenti sono considerati impianti privati, tollerati provvisoriamente sino al verificarsi delle possibilità di allacciamento alla canalizzazione.
  2. Non sono considerati impianti:  
i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;  
i serbatoi per liquidi e materia diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.
- Art. 6  
Consorzio per canalizzazioni d'allacciamento**
1. Quanto l'allacciamento separato di ogni singolo fondo non sia opportuno, né ragionevolmente esigibile per la distanza dalla canalizzazione pubblica o per la particolare situazione fondiaria, il Municipio può promuovere, in base all'art. 29 L.Cons., la costituzione di un consorzio fra tutti gli interessati per la costruzione e la manutenzione di un'unica canalizzazione d'allacciamento alla fognatura comunale.
  2. Il costo delle opere di cui al cpv. 1 sarà ripartito fra i proprietari dei fondi compresi nella zona di consorzio proporzionalmente ai singoli valori di stima.
  3. Qualora dovessero essere immessi nella canalizzazione consortile scarichi di altre proprietà o di nuovi stabili, i relativi proprietari dovranno pagare un contributo unico.
  4. L'importo del contributo del cpv. 3 sarà fissato sulla base dei criteri fissati negli statuti consortili, e sarà accreditato ai precedenti consorziati in deduzione quale sgravio dei rispettivi oneri.
  5. In ogni caso tutti i consorziati sono tenuti al pagamento delle tasse d'uso dovute al Comune in base al presente regolamento.
- Art. 7  
Acque di rifiuto**
1. Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.
  2. A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue:  
a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato, e simili;

b) acque bianche: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.

**Art. 8**  
**Obbligo di**  
**immissione delle**  
**acque di rifiuto**  
**nelle pubbliche**  
**canalizzazioni**

1. Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.  
Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderia, lavorazioni di metalli, ecc. devono essere trattate all'origine prima della loro immissione. In particolare, le acque di locali e impianti dove vengono manipolati oli e grassi minerali devono essere preventivamente depurate in un separatore, secondo le direttive vigenti in materia.
3. L'obbligo di immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica più vicina o più facilmente raggiungibile prevista dal PGC.

**Art. 9**  
**Stabili non**  
**confinanti con**  
**strade: terreni**  
**privati**

Gli stabili non confinanti con strade provviste di canalizzazioni o che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare le acque della fognatura della strada comunale più vicina, potranno valersi del diritto di passaggio sancito dall'art. 691 del CCS restando ad esclusivo carico dei proprietari dei fondi da allacciare alla fognatura tutti gli oneri previsti dal presente regolamento. I relativi proprietari sono tenuti a far iscrivere a Registro fondiario i diritti di passaggio ottenuti e a darne comunicazione scritta al Municipio.

**Art. 10**  
**Divieto**  
**d'immissione**

1. Le acque di rifiuto che vengono immesse nelle canalizzazioni non devono ostacolare o danneggiare il regolare funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione.
2. È in particolare vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:  
gas e vapori;  
sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;  
scoli di latrine senza scarico d'acqua, di stalle e letamai;  
sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e di macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di oli e di grassi;  
acque di lavaggio degli impianti di confezione e di lavorazione del calcestruzzo;  
materie viscosi come asfalto, catrame, ecc.;  
oli, grassi, emulsioni di catrame e bitume;  
quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40° C;  
soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiore al ½ %).

**Art. 11**  
**Fondi non edificati**

Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica. Le stesse devono essere immesse in un ricettore naturale oppure nella canalizzazione comunale. La scelta del sistema di evacuazione è decisa di comune accordo dal Municipio e dal proprietario esaminate le premesse tecniche e le caratteristiche delle acque stesse.

**Art. 12**  
**Allacciamento alla**  
**pubblica**  
**canalizzazione**

1. L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.
2. Il Comune può provvedere all'esecuzione dell'allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate. Le spese sono a carico del proprietario del fondo.

**Art. 13**  
**Allacciamenti**  
**predisposti**

In caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura, il Municipio potrà esigere l'allacciamento agli stessi da parte dei proprietari dei fondi non edificati. Questi, previo avviso del Municipio comunicato a mezzo lettera raccomandata, saranno tenuti a inoltrare entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l'ubicazione della condotta d'allacciamento alla fognatura comunale. L'esecuzione dei lavori inerenti l'allacciamento avrà luogo ad opera del Comune,

secondo i disposti dell'art. 12.

**Art. 14**  
**Adeguamento delle**  
**canalizzazioni**  
**private**

Le canalizzazioni e gli impianti privati come pure le condotte di allacciamento esistenti, devono essere messi in consonanza con le norme del presente regolamento. Canalizzazioni e impianti privati, condotte di allacciamento, ecc. non conformi alle prescrizioni del presente regolamento potranno essere tollerati fino a che il loro stato di manutenzione risulterà buono e non sarà causa di inconvenienti.

**Art. 15**  
**Deroghe**

In casi speciali il Municipio è autorizzato, nei limiti delle disposizioni legali od esecutive federali e cantonali, a concedere deroghe al presente regolamento.

## **B. PROCEDURA**

**Art. 16**  
**Obbligo della**  
**licenza**

1. La costruzione delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 39 e segg. della LE e dell'art. 35 del RALE.
2. La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell'esistente attività, si verifica un sostanziale mutamento della qualità o quantità delle acque di rifiuto.
3. Le domande di allacciamento e di modifica delle canalizzazioni e degli impianti per le costruzioni esistenti sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi art. 36 RALE).
4. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazioni, l'interessato chiederà per tempo al Municipio l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.

**Art. 17**  
**Requisiti dei piani**

La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti piani:

- a) l'estratto della mappa rilasciato dal geometra revisore con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato nonché dei punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.);
- c) profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro della costruzione fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e dal profilo normale di posa.

**Art. 18**  
**Posa di condutture**  
**in sedimi stradali**  
**pubblici**

1. La posa di condutture private in sedimi stradali pubblici è concessa soltanto se non esistono altre soluzioni tecnicamente valide o eccessivamente gravose dal profilo dei costi.
2. Alla domanda di costruzione va allegata una copia dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario del sedime stradale o, se questi è il Comune, la "Richiesta di autorizzazione ad eseguire scavi su area pubblica."
3. Le condutture dovranno essere costruite in modo da rispondere alle sollecitazioni meccaniche del traffico stradale. In particolare, potranno essere impiegati unicamente i materiali prescritti avvolti completamente se necessario in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

**Art. 19**  
**Termine per**  
**l'esecuzione**  
**dell'allacciamento**  
**alla canalizzazione**  
**pubblica**

1. Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di 2 mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.
2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.
3. In caso di inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.
4. Il Comune provvederà se necessario a sensi dell'art. 12 cpv. 2 all'esecuzione dell'allacciamento entro un mese dalla data dell'inoltro della richiesta.

**Art. 20**  
**Permessi per**

1. L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella pubblica canalizzazione, può

**immissioni  
provvisorie**

essere autorizzata a condizione che siano prima decantate in apposite vasche e che siano rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, atteso inoltre che i quantitativi d'acqua possano essere assorbiti dalle canalizzazioni.

2. La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità di evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.
3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso.

**Art. 21  
Immissione di un  
ricettore naturale**

1. Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.

**Art. 22  
Acque di drenaggio**

Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.

**Art. 23  
Diniego della  
licenza**

1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:
  - a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico;
  - b) acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.
2. Il diniego della licenza di costruzione motivato è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

**Art. 24  
Mulinelli  
sminuzzatori**

Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato ed all'art. 10 del presente Regolamento, è vietata l'istallazione di apparecchi sminuzzatori (tritatori dei rifiuti di cucina).

**Art. 25  
Controllo e  
collaudo degli  
impianti**

1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario dovrà avvisare il Municipio di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio esigerà il rispetto delle stesse.
2. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento di cui all'art. 16 cpv. 4 il proprietario deve chiedere al Municipio il collaudo degli impianti.
3. Per le stazioni di sollevamento, istallazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare al Municipio attestato che le istallazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.
4. Il collaudo è pure richiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno e per immissione in un ricettore naturale.
5. Nelle zone di captazione d'acqua potabile è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti della Norma SIA 190.
6. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.
7. Con il collaudo dell'impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione a una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.
8. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.

**Art. 26  
Catasto degli  
impianti**

Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare al Municipio il rilievo delle opere eseguite. Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 DE 3 febbraio 1977. La consegna del piano delle opere può essere imposta anche per impianti esistenti.

**Art. 27**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite

**Multe, azione  
penale, azione  
civile**

con multe fino a fr. 1'000.-- riservate le azioni penali e civile.

**C. PRESCRIZIONI TECNICHE****Art. 28  
Generalità**

1. Le acque luride e le acque bianche dei fondi privati devono essere evacuate tramite canalizzazioni separate.
2. La loro immissione nella pubblica canalizzazione avviene tramite allacciamento unico o separato, a dipendenza del sistema delle canalizzazioni pubbliche (misto o separato).
3. Per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sono da osservare le Norme SIA, ASPEE, nonché le direttive e ordinanze emanate dall'autorità federale e cantonale.

**Art. 29  
Tracciato**

1. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto.
2. Condotture d'acqua potabile dovranno avere una distanza minima di cm. 50 sia orizzontalmente, sia verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride saranno posate alla quota inferiore. Deroghe a queste disposizioni devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale di igiene di Lugano.
3. Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati.
4. Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pozzi speciali di raccordo.

**Art. 30  
Pendenze e  
diametri**

1. Le tratte di canalizzazioni devono essere rettilinee con pendenza uniforme.
2. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiale sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime
3. Normalmente la pendenza minima della canalizzazioni è la seguente:
  - per acque luride 2 %
  - per acque bianche 1 %
4. Il diametro delle canalizzazioni è:
  - per acque luride 150 mm
  - per acque bianche 100 mm

**Art. 31  
Materiali**

1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).
2. Per l'evacuazione delle acque bianche, le prescrizioni del precedente capoverso devono essere osservate solo nel caso di posa delle condutture in zona di protezione ed in presenza di falda.

**Art. 32  
Posa**

1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo).
2. A dipendenza delle condizioni del terreno e dal sovraccarico, le canalizzazioni devono essere parzialmente o completamente avvolte con un manto di rinforzo adeguato (bauletto di calcestruzzo CP 200 o equivalente).
3. Le canalizzazioni devono pure essere posate al di sotto del limite del gelo; generalmente ad una profondità tale che il ricoprimento sia di almeno 60 cm.
4. Se i progetti non sono completati da un calcolo statico con l'indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni sono da posare secondo le direttive ASPEE e completamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 200.

**Art. 33  
Riempimento**

1. Particolare cura va prestata ai lavori di riempimento e di costipamento dei fossi, che deve avvenire solo con materiale idoneo. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.
2. Per il riempimento dei fossi occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo e d'avvolgimento.
3. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore di 30-50 cm deve essere effettuato con adeguati mezzi meccanici e, se necessario, aggiungendo

acqua onde ottenere un migliore assestamento.

4. Lungo le strade e piazze di pubblico transito il fosso deve esser completamente riempito con materiale alluvionale al fine di evitare cedimenti del campo stradale.

**Art. 34**  
**Condotta**  
**d'allacciamento**

1. La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico. Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.
2. L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica.  
È richiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:
  - quando la tubazione è situata in falda;
  - in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate d'acqua;
  - in zona di protezione.
3. La condotta d'allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 200.

**Art. 35**  
**Pozzetti**

- A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti:
- a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazioni di diverso diametro, pendenza o direzione;
  - b) pozzetto d'ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte;
  - c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
  - d) pozzetto di rottura: diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
  - e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.

**Art. 36**  
**Pozzetti:**  
**esecuzione**

1. A seconda della profondità per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri:
  - fino a 60 cm      Ø      cm 60 minimo
  - fino a 150 cm    Ø      cm 80 minimo
  - oltre a 150 cm    Ø      cm 100 minimo
2. Per profondità superiori a cm 120 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l'accesso.
3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.
4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.
5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.

**Art. 37**  
**Pompe**

Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto a installare un impianto di pompaggio e i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali.

**Art. 38**  
**Rigurgito**

1. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale possono rigurgitare.
2. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. È compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.

**Art. 39**  
**Impianti speciali**

Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali:  
- fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc. sono fissate dalle autorità cantonali.

## **D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI**

**Art. 40**  
**Obbligo di**

1. La rete di canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento.

**manutenzione**

2. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.
3. La manutenzione delle condotte d'allacciamento di cui all'art. 12 compete al Comune. In caso d'uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.

**Art. 41  
Prove di tenuta**

1. La tenuta delle tubazioni è da controllare annualmente durante i primi tre anni.
2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.

**Art. 42  
Canalizzazioni**

1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque.
2. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza del materiale e tenuta stagna.

**Art. 43  
Separatori oli e grassi**

I separatori di benzina ed oli minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto.  
A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.

**Art. 44  
Fosse di decantazione.  
Fosse biologiche**

Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate dal loro fango almeno una volta all'anno.  
Copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio.  
1/5 di fango deve rimanere e la fossa va riempita di acqua prima della messa in funzione.

**Art. 45  
Impianti meccanico-biologici**

1. L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice. copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA.
2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza di insetti.

**Art. 46  
Pozzi perdenti**

La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti.

**Art. 47  
Intervento del Municipio**

1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.
2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla Legge e dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.

**Art. 48  
Soppressione canalizzazione e impianti**

1. Canalizzazioni e impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Municipio.
2. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà n termine per la loro soppressione.
3. La soppressione o la messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo di disturbo per il vicinato.
4. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale idoneo previo adeguato trattamento.
5. I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.

**E. CONTRIBUTI E TASSE**

**Art. 49  
Contributo di  
costruzione**

Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e segg. della LALIA e relativo decreto esecutivo 3 febbraio 1977.

**Art. 50  
Tassa di  
allacciamento**

Al momento della richiesta della prova di collaudo per l'allacciamento alla pubblica canalizzazione è esigibile una tassa di allacciamento variabile da fr. 50.-- a fr. 500.-- a dipendenza dell'onere derivante al Comune in funzione delle sue incombenze.

**Art. 51  
Tassa d'uso**

1. Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto il comune preleva una tassa d'uso annua (art. 110 LALIA). La tassa annua non è dovuta sui fondi e gli impianti del comune.
2. La tassa serve a coprire i costi d'esercizio e di manutenzione delle canalizzazioni comunali e degli impianti consortili, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria. Il 37 % di dette spese è a carico del comune.
3. La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato o dal titolare di diritti reali limitati.
4. La tassa è esigibile dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità o d'agibilità dell'edificio, rispettivamente del fondo e indipendentemente dall'occupazione effettiva.
5. La tassa è proporzionale al valore di stima ufficiale aggiornato del fabbricato o del fondo.
6. La tassa annua è stabilita dal Municipio varia da un minimo del 0,40 o/oo ad un massimo del 1 o/oo del valore di stima. La tassa annua minima è di fr. 40.--.
7. La tassa per il singolo proprietario deve essere proporzionalmente adeguata quando vi sia manifesta divergenza tra la tassa calcolata in base al valore di stima e l'intensità dell'uso degli impianti.
8. Il Comune preleva separatamente i costi fatturati dal Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e dintorni al Comune, per le industrie o altre attività soggette a norma dell'art. 23 cpv. 3 dello Statuto del Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e dintorni<sup>1</sup>

**F. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 52  
Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato. L'entrata in vigore delle tasse d'uso è fissata con effetto 1. gennaio 1983.

**Art. 53  
Disposizioni  
abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento fognatura comunale del 2.6.1969 e le altre disposizioni comunali in materia di canalizzazioni.

p. Il Municipio di Lumino:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Sergio Biondina

Eros De Gottardi

Approvato dal Consiglio comunale di Lumino in data 1. febbraio 1983.

Approvato dal Consiglio di Stato in data 14 novembre 1983.

<sup>1</sup> Modifica del 7 maggio 2001